

tutto esercitare tale facoltà per scadenza dei termini posti al riguardo.

Gli indennizzi vengono corrisposti in contanti se l'importo non supera 1 milione di lire, e in semestralità, da un minimo di 4 ad un massimo di 60, quando si tratta di importi superiori a detta cifra.

La liquidazione avviene mediante decreto della competente Intendenza di Finanza, la quale per provvedere al relativo pagamento si avvale dei fondi provenienti da ordini di accreditamento emessi a suo favore, sullo stanziamento nel bilancio dello Stato, disposto con la detta legge sino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla legge medesima; ciò, differentemente da quanto avviene per la concessione dei "contributi" relativi alla ricostruzione di case per abitazione - cioè nei casi in cui l'I. M. G. ha sinora effettuato operazioni di sconto derivanti dalla legge citata - concessione per la quale è competente il Ministero dei Lavori pubblici, in base alla successiva legge 31 luglio 1954, n. 607.

